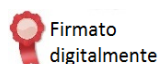


Pubblicato il 04/06/2025

N. 02251/2025 REG.PROV.PRES.
N. 05621/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5621 del 2025, proposto da Michela Abbandonato, Annalisa Bertè, Anna Lisa Matarazzi, Paola Mauro, Cesare Salmè, Anna Testa, Luigia Zarone, rappresentati e difesi dall'Avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione Interministeriale Ripam e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

di Giovanni Nicoletti, Rosalba Caglioti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, la declaratoria di nullità e l'inefficacia dei seguenti atti:

- provvedimento della Commissione RIPAM del 18.2.2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, già emesso dalla Commissione medesima in data 29.12.2023 per il

reclutamento di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa;

- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti, ivi compresi, ove necessario: le note del Ministero della difesa al prot. n. DFP-0089283-A20/12/2024 e prot. n. DFP-0011182-A-12/02/2025 menzionate nel provvedimento di cui sopra e mai comunicate; il suddetto bando di concorso pubblico del 29.12.2023 e le relative graduatorie dei vincitori della medesima procedura concorsuale per il reclutamento di n. 267 Funzionari del Ministero della difesa, profili A.2 - Valutazione delle politiche pubbliche (data pubblicazione della graduatoria 30.9.2024) e A.3 – Procurement (data pubblicazione della graduatoria 20.11.2024), in quanto ripristinati di efficacia in data 18-27/2/2025 mediante la delibera oggi impugnata; ove esistenti, delle graduatorie degli idonei non vincitori del predetto concorso, benché non pubblicate, e relativi, eventuali, decreti di approvazione;
- di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente al concorso per cui è causa (di estremi e date non noti).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Rilevato che in relazione al ricorso in epigrafe è stata fissata l'udienza pubblica del 23 settembre 2025 per la decisione del ricorso nel merito;

Ritenuto che, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio), debba autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sui siti web delle Amministrazioni, con le seguenti modalità: a) pubblicazione di un avviso inderogabilmente sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei

Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero della Difesa, dai quali risultino: 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sui siti medesimi; 6.- l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero della Difesa hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero della Difesa: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare,

l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle Amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, con le modalità suindicate e nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 3 giugno 2025.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO